



UNIVERSITÀ DELLA VALLE D'AOSTA
UNIVERSITÉ DE LA VALLÉE D'AOSTE

CONTRATTO

OGGETTO: Servizi legali a supporto della Direzione Generale dell'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste per l'anno 2025-2026, eventualmente rinnovabili di dodici mesi – CIG B918C5220B

TRA

Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste con sede in Aosta, Strada Cappuccini 2/A, C.F. 91041130070 (nel proseguo Università), in questo contratto rappresentata dal Direttore generale dott.ssa Lucia Ravagli Ceroni

E

L'Avv. _____, nata/o a _____, il _____, residente in _____, in qualità di libero professionista, C.F. _____ P. IVA _____

PREMESSO CHE

- L'Università della Valle d'Aosta ha ricevuto un'offerta dall'Avv. _____, P. IVA _____, attraverso la piattaforma digitale certificata PlaCe-VdA, Fascicolo di Sistema _____, Registro di Sistema _____;
- è intenzione dell'Università della Valle d'Aosta procedere all'affidamento diretto dei servizi legali a supporto Direzione Generale dell'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste per l'anno 2025-2026, eventualmente rinnovabili di dodici mesi, in favore di _____, P.IVA _____

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 – OGGETTO DEL SERVIZIO

La procedura in oggetto riguarda i servizi legali a supporto Direzione Generale dell'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste per l'anno 2025-2026, eventualmente rinnovabili di dodici mesi, e in particolare:

- a) assistenza legale nell'applicazione del Decreto legislativo n. 36/2023, nel testo vigente, in tema di contratti pubblici e successivi aggiornamenti/adequamenti legislativi, ivi compreso l'aggiornamento della procedura acquisti dell'Ateneo, delle relative modalità applicative e della modulistica utilizzata dall'Ateneo, con formazione del personale dell'ufficio di riferimento;
- b) assistenza legale nella stesura e redazione di contratti relativi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, all'acquisto di beni, servizi e forniture; alle locazioni; alle convenzioni nell'ambito dell'attività conto terzi, alle prestazioni occasionali da sottoporre a collaboratori. L'attività dovrà prevedere la redazione di modulistica tipo, gli aggiornamenti /adequamenti legislativi successivi della stessa, la revisione delle bozze predisposte dall'Ateneo;
- c) assistenza legale in materia di trasparenza, privacy e anticorruzione;
- d) assistenza e consulenza giuridica per l'espletamento delle procedure di selezione avviate dall'Ateneo;



- e) supporto nella revisione e predisposizione della regolamentazione di Ateneo anche in funzione dell'aggiornamento della normativa di riferimento.

Articolo 2 - CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO

Il corrispettivo da riconoscere all'Affidataria per il servizio in oggetto è stabilito in euro 12.500,00 (dodicimilacinquecento/00), IVA e oneri esclusi, come previsto dalla stazione appaltante e come risultante dall'offerta avanzata in sede di presentazione del preventivo, alle condizioni tutte di cui alla procedura di affidamento.

Le prestazioni afferenti al servizio in oggetto non comportano rischi da interferenza. I costi per la sicurezza da interferenze, pertanto, sono pari a zero euro (**€ 0,00**).

2.1. Modalità di pagamento

Il pagamento del corrispettivo della prestazione avverrà in tranche ad avanzamento dell'attività, secondo le scansioni temporali di seguito specificate, entro 30 giorni dal ricevimento delle fatture elettroniche emesse dall'Affidataria:

- il 50% dell'importo contrattuale dopo il primo semestre;
- il saldo al termine del primo anno.

La fattura dovrà riportare la seguente dicitura: “*Servizi legali*”.

Al fine di consentire il corretto indirizzamento delle fatture elettroniche, l'Appaltatore dovrà indicare nella fattura il codice univoco dell'ufficio committente UF2EU2.

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010, nel testo vigente, e ai fini dell'immediata tracciabilità dei pagamenti, il pagamento delle prestazioni avverrà da parte dell'Amministrazione con accredito del corrispettivo su un conto dedicato, anche non in via esclusiva, all'oggetto della presente procedura che dovrà essere opportunamente comunicato al Committente. L'Appaltatore, sotto la propria responsabilità, si impegna a rendere tempestivamente note le eventuali variazioni in ordine alle modalità di pagamento.

A seguito delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (c.d. *split payment*) previste dall'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità 2015) le fatture inerenti le prestazioni in oggetto dovranno essere emesse dall'appaltatore con imponibile ed IVA ai sensi del nuovo art. 17-ter del decreto IVA - DPR n. 633/72; l'Amministrazione erogherà all'appaltatore il solo corrispettivo al netto dell'IVA, versando l'imposta direttamente all'erario.

Articolo 3 - DURATA DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

La durata dell'affidamento decorre dal 22 novembre 2025 al 21 novembre 2026, e potrà essere rinnovato, a discrezione dell'Ateneo, per ulteriori 12 mesi.

Eventuali ritardi nell'ultimazione delle attività ascrivibili a fatto esclusivo dell'appaltatore non comportano proroga del contratto e le conseguenze saranno a suo esclusivo carico, fermo restando l'obbligo di adempimento dell'obbligazione e fatta salva, in ogni caso, la facoltà per l'Ateneo di risolvere il contratto stesso e richiedere il pagamento della penale, ove pattuita, e il risarcimento dei maggiori danni subiti a causa del ritardo.

L'Ateneo si riserva la possibilità di procedere all'avvio dell'esecuzione del contratto in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 17, comma 9, del D.lgs. n. 36/2023.

Articolo 4 - OBBLIGHI AI SENSI DELLA LEGGE n. 136/2010

L'Affidataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative all'appalto di cui si tratta, costituisce, ai sensi dell'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, nel testo vigente, causa di risoluzione del contratto di appalto.



Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere per il presente disciplinare d'incarico, il codice identificativo gara (CIG B918C5220B) attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione.

L'Amministrazione e l'Affidataria, per quanto di propria spettanza, si impegnano a custodire in maniera ordinata e diligente la documentazione (ad es. estratto conto), che attesta il rispetto delle norme sulla tracciabilità delle operazioni finanziarie e delle movimentazioni relative ai contratti di esecuzione di lavori e di prestazioni di servizi e di forniture, in modo da agevolare le eventuali verifiche da parte dei soggetti deputati ai controlli.

Articolo 5 - SPESE CONTRATTUALI

Le spese tutte relative alla regolarizzazione fiscale del contratto saranno a carico dell'Affidataria che assumerà ogni onere relativo alla mancata o inesatta osservanza delle norme in materia.

Articolo 6 - RITARDI NELL' ESECUZIONE E PENALI

È stabilita una penale da calcolarsi in base alla gravità del ritardo, tra un minimo dell'1% e un massimo del 3% sull'importo aggiudicato, per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni, previa contestazione formale degli addebiti. Oltre alla penale di cui sopra, l'aggiudicatario risponderà di ogni danno che, per effetto del ritardo, dovesse derivare all'Ateneo.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera l'Affidataria dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale stessa.

L'importo relativo alla penale sarà trattenuto sul mandato di pagamento relativo al saldo, fatta salva, in ogni caso, la facoltà per l'Università di risolvere il contratto e salvo il risarcimento dei maggiori danni subiti a causa del ritardo.

Articolo 7 - EVENTUALI OBBLIGHI A CARICO DELL'AFFIDATARIA

Il soggetto Affidataria è tenuto ad assumere verso i propri dipendenti tutti gli obblighi derivanti dalle disposizioni legislative vigenti in materia di lavoro nonché di previdenza ed assicurazioni sociali obbligatorie e oneri relativi, manlevando espressamente l'Ateneo da qualsivoglia responsabilità.

Sono a carico del soggetto Affidataria tutte le provvidenze necessarie ad evitare il verificarsi di danni alle persone e alle cose durante l'esecuzione del servizio oggetto del presente appalto, mettendo in atto tutti gli adempimenti previsti per la sicurezza sul lavoro.

L'Ateneo non assume alcuna responsabilità per danni che dovessero derivare dal soggetto Affidataria e/o dai suoi dipendenti o incaricati durante o in conseguenza dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto o per qualsiasi altra ragione o causa, convenendo che ogni rischio compreso o compensato dal corrispettivo del presente appalto viene assunto integralmente e direttamente dal soggetto aggiudicatario che si obbliga sin da ora a manlevare l'Ateneo da ogni conseguenza dannosa.

Il soggetto Affidataria solleva l'Università della Valle d'Aosta da ogni eventuale responsabilità penale e civile, diretta e indiretta, verso terzi, comunque connessa alla fornitura dei servizi affidati. Nessun ulteriore onere potrà dunque derivare a carico dell'Ateneo, oltre al pagamento del corrispettivo contrattuale.

Durante l'esecuzione del servizio, il gruppo di lavoro proposto in sede di offerta non potrà essere modificato, né nel numero complessivo, né nelle qualifiche professionali indicate, se non previo consenso dell'Amministrazione. In ogni caso, i componenti dovranno avere requisiti equivalenti o superiori a quelli posseduti dai soggetti da sostituire.

Articolo 8 - RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste potrà in qualunque momento recedere dagli impegni assunti con il contratto nei confronti dell'aggiudicatario qualora nel corso dello svolgimento delle attività intervengano fatti o provvedimenti, i quali modifichino la situazione esistente all'atto della stipula del contratto e ne rendano impossibile la sua conduzione a termine. In tale ipotesi saranno riconosciute all'aggiudicatario le spese sostenute sino alla data di comunicazione del recesso.

Articolo 9 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE



UNIVERSITÀ DELLA VALLE D'AOSTA
UNIVERSITÉ DE LA VALLÉE D'AOSTE

Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Valle d'Aosta.

Articolo 10 - RINVIO AD ALTRE NORME

Per quanto non esplicitamente previsto nelle presenti Condizioni particolari, si fa rinvio alle norme del D.lgs. n. 36/2023 (*Codice dei Contratti Pubblici*) e, in quanto applicabili, alle disposizioni del Codice civile.

Articolo 11 - ACCESSO AGLI ATTI

Il diritto di accesso è disciplinato dall'articolo 35 del D. Lgs n. 36/2023.

Articolo 12 – CLAUSOLA FINALE

Il presente contratto comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le disposizioni in esso contenute. Si considerano parte integrante del presente contratto le prescrizioni contenute nell'Avviso Pubblico di cui alle premesse del presente, ivi inclusi i relativi allegati. Per quanto non espressamente previsto si applicano tutte le norme vigenti in materia di appalti pubblici e quelle del Codice civile in quanto applicabili.

Articolo 13 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Per la stipula del contratto, è richiesta all'Affidataria la compilazione dell'Autocertificazione GDPR. Lo svolgimento degli incarichi di cui al presente contratto prevede la raccolta e fornitura, anche sotto forma documentale, di dati e informazioni che rientrano nell'ambito di applicazione della normativa sulla protezione dei dati personali.

I dati raccolti dovranno essere trattati, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.lgs. n. 196/2003 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" e dal Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento in oggetto. Il titolare del trattamento è l'Università della Valle d'Aosta. Il responsabile della protezione dei dati dell'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste è contattabile ai seguenti indirizzi: e-mail: rpd@univda.it – PEC: protocollo@pec.univda.it con una comunicazione avente ad oggetto: "*All'attenzione del RPD dell'Università della Valle d'Aosta*".

Per l'Università della Valle d'Aosta

Dott.ssa Lucia Ravagli Ceroni

(firmato digitalmente)

L'Affidatario del servizio

Avv. _____

(firmato digitalmente)